

## UTILIZZO AGRONOMO DEI FANGHI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE. SENTENZA CONSIGLIO DI STATO DEL 28 AGOSTO 2019 N. 5920

B&P NEWS

Rifiuti

**Il Consiglio di Stato** con la **sentenza n. 5920 del 28 agosto** è tornato a pronunciarsi sulla disciplina normativa applicabile ai fanghi di depurazione delle acque reflue urbane destinati allo spandimento in agricoltura.

In particolare, la questione giuridica oggetto di approfondimento è (ancora) quella dell'individuazione (quali sostanze e quali soglie) dei limiti di riferimento per i fanghi e per il suolo e, da ultimo, quello della sussistenza o meno in capo alle Regioni di un potere di "adattamento" in aumento dei valori soglia stabiliti a livello nazionale.

### **Il Caso.**

Il Consiglio di Stato è stato chiamato a decidere la fondatezza dell'appello promosso dalla Regione Toscana avverso la sentenza n. 1078/2018 con la quale il TAR aveva ritenuto incompleta la disciplina dettata dal d.lgs. n. 99/1992 con riguardo ai valori limiti ivi stabiliti e, pertanto, necessaria l'integrazione con quelli fissati alla Tabella 1, Colonna A, allegato V, Titolo IV, Parte IV d.lgs. n. 152/06 da riparametrare, tuttavia, in aumento caso per caso.

### **La decisione.**

Il Consiglio di Stato, in accoglimento dell'appello della Regione Toscana, ha affermato che i limiti contenuti nelle tabelle IA e IB del d.lgs. n. 99/1992, riferiti rispettivamente al suolo e ai fanghi, non sarebbero esaustivi e andrebbero integrati con i valori di concentrazione previsti in materia di bonifica dei siti inquinati con impossibilità per le Regioni di "adottare" limiti meno restrittivi di quelli stabiliti a livello nazionale.

Tale conclusione deriverebbe dalla classificazione dei fanghi come rifiuti operata dall'art. 184 comma 3 lettera g), dal rinvio alle norme in materia operato dall'art. 127 comma 1 e del d.lgs. n. 152/06 e dal divieto di utilizzo di fanghi tossico nocivi quanto alle sostanze di cui al d.P. R. n. 915/1982 e alle concentrazioni di cui alla Delibera 27.07.1984 previsto dall'art. 4 co. 2 d.lgs. n. 99/1992.

Secondo il Consiglio di Stato *"risulta razionale..il riferimento ai valori soglia di concentrazione di cui alla Tabella 1 Colonna A, allegato V alla Parte IV d.lgs. n. 152/06 perché essi individuano le sostanze e le soglie massime di concentrazione in funzione delle quali la matrice ambientale non può considerarsi idonea a ricevere ulteriori sostanze contaminanti e semmai deve essere assoggettata a bonifica..."*.

Del resto, afferma il CdS, la correttezza di tale conclusione sarebbe confermata proprio dall'art. 41 del d.l. n. 109/2018 convertito nella Legge n. 130/2018 (c.d. decreto genova) giacché *"..nell'indicare nuovi specifici limiti per talune sostanze elencate nella tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, evidentemente ribadisce e conferma l'applicabilità della suddetta tabella"*.

### **Profili di interesse.**

La sentenza in esame rischia di andare a riaprire la questione relativa all'applicazione dei valori limite di concentrazione (CSC), previsti in materia di bonifica per la matrice suolo, ai fanghi destinati ad utilizzo agronomico.

Di fatto la pronuncia va nel senso di rianimare il filone giurisprudenziale -di cui si ricorda la sentenza della Cassazione penale n. 27958/2017 che aveva contribuito a paralizzare il settore depurativo - filone al quale l'art. 41 del decreto Genova aveva determinato una battuta d'arresto giacché manifestamente inteso a superare gli effetti da esso provocati.

La conclusione fatta propria dal CdS lascia tuttavia perplessi giacché si fonda (ancora) sul richiamo al principio di precauzione e sulla ritenuta (in modo apodittico) correttezza del riferimento ai valori di CSC senza misurarsi con le criticità da sempre evidenziate anche da altro filone giurisprudenziale di segno contrario.

18.09.2019

Barbara Stefanelli

